



Prot. n. 86925

Ord. n. 23

**OGGETTO: Palio 16 agosto 2024 – Procedimento a carico della Nobile Contrada dell'Oca**

### L'ASSESSORE DELEGATO

Richiamata l'ordinanza n.10 del 18 ottobre 2024 recante numero di protocollo 81787, con la quale procedeva a formulare contestazione di addebito alla Nobile Contrada dell'Oca, come meglio specificato nell'atto di cui sopra, che costituisce parte integrante del presente atto;

Premesso che:

- l'atto, *ut supra* menzionato, è stato notificato in data 18 ottobre 2024;
- nei tempi previsti dal Regolamento per il Palio (di seguito, il "Regolamento") la Contrada ha presentato memoria difensiva *ex art.* 98, comma 4, del Regolamento, prot. in entrata n. 83573 del 25 ottobre 2024;

Considerato che:

- la Contrada ha presentato una memoria con la quale ha eccepito sostanzialmente che:

*1) l'art.101, comma 2, del Regolamento è applicabile alla Contrada qualora il contegno tenuto dal proprio fantino sia stato causa di incidenti o tumulti o sia stato tale da turbare il regolare svolgimento del Palio, nonché nell'ipotesi in cui vi sia stato ogni fatto o atto idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione del Palio in qualunque suo momento. Circostanze, queste ultime, secondo la Contrada, che non emergono dalle Relazioni dei Deputati della Festa, degli Ispettori della Pista e che non trovano riscontro nella realtà dei fatti. Eccepisce, altresì, che nelle norme interpretative della Mossa non si riscontrano richiami alla responsabilità della Contrada per mutamenti di posto;*



2) la partenza da un posto diverso da quello assegnato è stato soltanto frutto di un improvviso spostamento anche da parte delle altre Contrade e dell'impossibilità, al momento in cui la rincorsa è entrata tra i canapi, di riprendere la posizione corretta, trovando ciò conferma anche nella relazione del Mossiere, laddove sostiene che al momento della partenza valida con l'ingresso della rincorsa l'Istrice entrava nel varco libero e di conseguenza le posizioni basse risultavano diverse da quelle dell'estrazione;

- la Contrada nelle conclusioni, per il tramite dell'Onorando Governatore, confida che, ai sensi dell'art. 98 comma 5 del Regolamento, l'Assessore Delegato (di seguito "A.D.") proceda all'archiviazione dell'addebito.

\*\*\*

Richiamati, prima di analizzare la presente memoria, i concetti posti alla base del *modus operandi* dello scrivente, così come definiti dalla Giunta Comunale (v.d.s. delibera n.435 del 29.11.2018), con particolare riferimento al ruolo ed ai compiti del suddetto;

Ritenuto opportuno evidenziare che le modifiche apportate al Regolamento (v.d.s. delibera del Consiglio Comunale n. 224 del 28.11.2019) hanno consentito all'A.D., prima di formulare qualsiasi proposta da sottoporre alla Giunta Comunale, di chiedere memorie difensive al fine di ampliare la documentazione ufficiale in suo possesso, che in precedenza non poteva che essere quella dei Sigg. Deputati della Festa, comprensiva di tutti gli allegati stabiliti dall'art.92, comma 2, del Regolamento;

Vista la Relazione dei Deputati della Festa della quale fanno parte integrante i rapporti scritti degli Ispettori della Pista e del Mossiere e tutti gli atti e/o documentazioni acquisiti;

Considerato che la stessa Relazione, riferendosi a quanto avvenuto in Piazza del Campo durante il Palio svoltosi in data 17 agosto c.a, testualmente recita: "*All'abbassamento dei canapi si rileva che non tutte le Contrade risultavano al loro posto....*"; "*mentre l'Oca si spostava e partiva dal terzo invece che dal quinto posto*";

Considerato che dalla Relazione degli Ispettori della Pista emerge che: "*Al momento in cui il*

*Mossiere abbassa il canape, Istrice ed Oca si trovano in posizione diversa rispetto a quella assegnata”;*

Visto che quanto sopra trova conferma anche nei filmati ufficiali del C.T.P.S. allegati alla relazione dei Deputati della Festa;

Analizzata la memoria della Contrada;

Visti i seguenti articoli del Regolamento:

- art. 101, comma 2, il quale così recita: *“E’ altresì responsabile del contegno della propria Comparsa, del fantino e dei propri contradaioli quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché ogni atto fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento...”;*

- art. 87 che prevede: *“Salva ogni particolare disposizione espressamente riferentesi alla corsa del Palio, sono applicabili a tutto quanto concerne lo svolgimento della corsa stessa le norme che disciplinano l’effettuazione delle prove, norme contenute negli artt. 41, penultimo e ultimo comma, 54 ultimo comma, 57, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70”;*

- art. 64, comma 1, il quale dispone che: *“È stretto dovere dei Fantini entrare prontamente tra i canapi nell’ordine di chiamata, prendere il posto che a ciascuno spetta secondo l’ordine stesso e tenersi a giusta distanza l’uno dall’altro, restando loro assolutamente vietato di cambiar posto o di collocare il proprio cavallo in modo da impedire od ostacolare la partenza degli altri Fantini”;*

Visto quanto rappresentato dalla Contrada e riportato nel presente atto ai punti 1 e 2 , l’A.D. ritiene che la contestazione di addebito, enunciata con ordinanza n.10 del 18 ottobre 2024 e recante numero di protocollo 81787, risulti fondata, per i seguenti motivi:

- a) *in primis*, in riferimento al punto 1, per quanto attiene l’eccezione relativa all’insussistenza di responsabilità della Contrada per la condotta del proprio fantino, in quanto alcun incidente, tumulto, turbamento o pregiudizio al regolare svolgimento del Palio si siano

configurati, si precisa che la configurabilità della responsabilità a carico della Contrada, così come previsto dall'art.101, comma 2, del Regolamento, sussiste anche qualora vi sia *“qualsiasi **atto idoneo** ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione del Palio in ogni suo momento, tenuto conto del carattere indubbio di continuità che collega le fasi preparatorie, di svolgimento e di conclusione della celebrazione del Palio”*. Dunque trattasi di responsabilità che sussiste anche qualora vi siano **atti idonei potenzialmente ad arrecare pregiudizio** al regolare svolgimento della celebrazione del Palio, anche se di fatto tale pregiudizio non viene arrecato. Inoltre la predetta responsabilità risulta essere un consolidato Istituto Giuridico radicato nel Diritto Paliesco in quanto presente sia nel Regolamento, deliberato in Consiglio Comunale con deliberazione n.99 del 17.6.2019 e n. 224 del 28.11.2019, sia nel precedente Regolamento.

Circa, invece, l'eccezione relativa alla norma interpretativa della Mossa, la quale rammenta la responsabilità dei Fantini per le violazioni disposte dalla medesima e punite ai sensi degli artt. 64 e 99 del Regolamento, si richiama quanto sopra appena argomentato circa la responsabilità *ex art.* 102, comma 2, del regolamento e l'indubbio legame tra la Contrada e il Fantino.

- b) *in secundis*, circa il punto 2, dalla visione del filmato ufficiale è di lapalissiana evidenza che il fantino della Nobile Contrada dell'Oca dal minuto 43:44 esce dallo schieramento, per poi trattenersi insieme al fantino della Contrada Sovrana dell'Istrice tra i due canapi e fuori dallo schieramento, collocandosi, nonostante lo spazio che nel mentre si era formato al canape, al minuto 45:43 al primo posto ed, infine, al terzo posto anziché al quinto assegnatogli dall'ordine della mossa.

Quindi, da quanto sopra emerso, non vi è stata alcuna induzione al cambiamento di posto bensì una volontaria e preordinata condotta del fantino di assumere una diversa posizione. Quanto appena sostenuto trova conferma anche nella Relazione dei Deputati della Festa, laddove i predetti sostengono che *“l'Onda, la Lupa e la Chiocciola non si trovavano al proprio posto, ma solo a causa degli spostamenti dell'Istrice e dell'Oca subivano e non determinavano il loro posto sbagliato alla mossa”*;

- c) circa la sussistenza della responsabilità di cui all'art.101, comma 2, del Regolamento, per il cambio volontario di posto, la comminazione di una sanzione alla Contrada risulta essere prassi consolidata come emerge dal precedente di cui alla delibera di G.C. n. 446 del 28.11.2023 che risulta attenersi al mutato indirizzo giurisprudenziale a partire dal 2018.

\*\*\*

Tutto ciò premesso, l'Assessore Delegato, ai sensi degli artt. 97, 98, comma 5, 101 e 103, comma 2, ultimo periodo, del Regolamento per il Palio, ritiene sussistere i presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione del provvedimento sanzionatorio a carico della Nobile Contrada dell'Oca per essersi resa responsabile *ex art.* 101, comma 2, del Regolamento della condotta tenuta dal proprio fantino in occasione del Palio.

### **P.Q.M.**

- propone di comminare alla Nobile Contrada dell'Oca la sanzione di **una (1) censura**, secondo quanto previsto dall'art. 97 del Regolamento, per essersi resa responsabile della condotta del proprio fantino che, al momento dell'abbassamento del canape, ha effettuato uno spostamento dal quinto al terzo posto, ed avendo da quest'ultimo effettuato la partenza, così da porre in essere un atto idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento del Palio e turbando la fase della mossa, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del Regolamento;
- propone di sanzionare, *ex art.*99 del Regolamento, il fantino Carlo Sanna detto Brigante come da separata proposta;
- dispone di notificare la presente proposta di sanzione alla Nobile Contrada dell'Oca assegnandole, a pena di decadenza, n. 10 (dieci) giorni dalla notifica della presente proposta di sanzione per presentare alla Giunta Comunale memoria difensiva *ex art.*98, comma 6, del Regolamento.

Dalla Residenza Municipale, lì 8 novembre 2024

**L'ASSESSORE DELEGATO**

**Dott. Giuseppe Giordano**



